

in persona del Giudice Unico dott. Alberto Valle, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 7/9.1.2006, a ministero a [redacted]

da

**Fallimento** [redacted] S.r.l, in persona del Curatore, dott.ssa [redacted] rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [redacted] del Foro di Treviso e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D. dd. 27.4.2004

www.unijuris.it -attore -

contro

**Banca** [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. [redacted] [redacted] del Foro di Treviso e presso il suo studio elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti dd. 27.7.2001 n. [redacted] rep. notaio [redacted] di Vicenza

↓

www.unijuris.it -convenuta -

In punto: azione revocatoria fallimentare.

Causa-trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

A) Per parte attrice

**In via preliminare:** Dichiararsi la tardività e la conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla Banca convenuta con la memoria a prova

diretta depositata in data 20 ottobre 2006 relative ad un preteso pegno rotativo e/o irregolare, sulle quali in ogni caso il Fallimento S.r.l. ribadisce di non accettare il contraddittorio. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Nel merito: Previo accertamento dell'effettuazione e dell'entità delle rimesse di cui alla narrativa dell'atto di citazione e determinazione del saldo disponibile al momento della loro effettuazione, accertarsi e dichiararsi la natura solutoria di tutte le rimesse di cui alla narrativa dell'atto di citazione ovvero di quelle fra esse per cui detta natura risulterà sussistente.

- 1) Accertata e dichiarata la conoscenza da parte della Banca convenuta dello stato di insolvenza di S.r.l. alla data di effettuazione delle rimesse di cui al punto 1, dichiararsi l'inefficacia e revocarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 secondo comma L.F. tutte le rimesse di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ovvero quelle fra esse di cui risulterà sussistente la natura solutoria. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)
- 2) Nell'ipotesi in cui tra le rimesse di cui al punto 1 ve ne siano talune costituenti pagamenti alla Banca quale cessionaria del relativo credito in forza di cessioni opponibili alla Curatela attrice, dichiararsi l'inefficacia e revocarsi tali cessioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1 n. 2 L.F. ovvero dell'art. art. 67, comma 2 L.F. a seconda della natura, di mezzo anormale di pagamento o di garanzia, che risulterà esse abbiano concretamente assunto. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)
- 3) Condannarsi conseguentemente la Banca Convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al fallimento attoreo le somme corrispondenti alle rimesse ed alle cessioni, con i correlativi pagamenti, revocate ai sensi dei punti che precedono, maggiorate di



interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.

- 4) Nell'ipotesi in cui l'Istituto convenuto adduca l'esistenza di contratti di pegno accertarsi e dichiararsi la nullità, invalidità, inefficacia e comunque l'inopponibilità degli stessi alla Curatela ovvero, in via gradata, dichiararne l'inefficacia e revocarsi i medesimi a' sensi dell'art. 67 I e II comma L.F. con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione degli importi rinvenienti dalla loro escussione maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c. ed a risarcire ogni conseguente danno.
- 5) Con rifusione di onorari, diritti e spese ivi incluse quelle generali e quelle di C.T.U.

In via istruttoria

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Il Fallimento S.r.l. insiste affinché:

- a) venga ordinata alla Banca [redacted] l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:

1) delle delibere di fido della Banca [redacted]

S.p.A. relative alla società S.r.l. intercorse tra il 16.06.1998 ed il 06.11.1998, in particolare della delibera di fido identificata come "U.O. 9505";

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

2) dell'estratto del conto corrente n. 992914 e del conto SBF a maturazione di valuta n. 097-992987 dal 16/06/1998 al 31/12/1999.

- b) senza che ciò possa comportare in alcun modo un'inversione dell'onere della prova, venga disposta consulenza tecnica contabile diretta a

riclassificare i bilanci della società fallita (in giudizio sono stati prodotti i bilanci chiusi al 31.12.1996; 31.12.1997, al 31.12.1998 ed al 31.12.1999), determinando i principali indici di bilancio, con particolare riferimento agli indici di liquidità e di indebitamento, di garanzia dei debiti a medio e lungo termine e, riferita la rispondenza o meno degli indici in tal modo accertati rispetto agli standard di normalità, che precisi se un operatore economico di media capacità del settore creditizio fosse o meno in grado di accertare, con particolare riferimento al periodo giugno 1998-giugno 2000, la reale e veritiera capacità patrimoniale e finanziaria dell'impresa fallita e la sua evoluzione.

Il Fallimento S.r.l. insiste infine affinché vengano dichiarati inopponibili alla curatela e di conseguenza inutilizzabili i documenti depositati dalla Banca [redacted] sia con la comparsa di costituzione e risposta sia con la memoria ex art. 184 c.p.c., ed in particolare dei documenti n. 3-4-7-8-10-11-12-13-14, in quanto privi di data certa.

B) Per parte convenuta

**In via principale di merito:** ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione *reijecta*, respingersi le domande attoree di revocatoria ex artt. 67, 1° comma e 2° comma L.F.; e di conseguente condanna restitutoria della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 9.1.2006 il Fallimento S.r.l. conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Banca [redacted] esponendo che: (a) la S.r.l. - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso dd. 21.2.2001 - aveva intrattenuto



presso la filiale di Conegliano Veneto della banca convenuta due rapporti di c.c., contrassegnati con i n. 99291 e 99292; (b) nell'anno anteriore al fallimento sul c.c. 99291 erano confluite rimesse per complessive lire 421.767.132 (pari ad € 217.829,19); dalle quali dovevano essere scomputati gli insoluti, quantificabili, salvo errori od omissioni, in lire 125.172.830 (pari ad € 64.646,37) e non in lire 132.002.830 (pari ad € 68.773,80) come dichiarato dalla banca; con riferimento alla principale delle rimesse impugnate di lire 266.043.498 (pari ad € 137.400,00) la banca ne aveva contestato l'astratta revocabilità in quanto rinvenienti dal realizzo di pegno consolidato su crediti, senza peraltro fornire la prova dell'esistenza di un pegno validamente costituito, con riguardo al quale doveva comunque essere eccepita "l'invalidità e/o nullità e/o inopponibilità"; (c) quanto al c.c. 99292 doveva essere revocata "la rimessa derivante dal giroconto effettuato in ordine al saldo attivo del c.c. per lire 4.186.556 (pari ad € 2.162,17) portato in compensazione dall'Istituto"; (d) la *scientia decoctionis*, "che la Banca non ha mai contestato" risultava tra l'altro dalla revoca dei fidi nel maggio 2000; (e) ove alcune rimesse fossero risultate derivanti dalla riscossione di crediti verso terzi ceduti alla Banca, veniva richiesta declaratoria di inopponibilità o revoca delle cessioni.

Ciò premesso, parte attrice chiedeva la revoca delle rimesse impugnate - previa, se del caso, declaratoria di inopponibilità o revoca delle cessioni per le rimesse rinvenienti dalla riscossione dei crediti ceduti e declaratoria di nullità, invalidità, inopponibilità o inefficacia del pegno invocato dalla Banca - e la condanna della Banca a pagare "le somme corrispondenti alle rimesse e alle cessioni con i relativi pagamenti", da verificarsi a mezzo c.t.u. oltre ad

interessi di legge e rivalutazione dalla domanda con capitalizzazione  
semestrale ex art. 1283 c.c.. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Costituitasi in giudizio la Banca [REDACTED], deduceva, in fatto, in  
ordine al presupposto oggettivo della proposta azione, l'esistenza di  
affidamenti per lire 620.000.000 (delle quali 20.000.000 per apertura di  
credito in c.c., 200.000.000 per s.b.f. e 400.000.000 per anticipi export) e  
l'esistenza di un pegno avente ad oggetto il "diritto alla restituzione del  
patrimonio composto di titoli e/o danaro oggetto del <contratto in nome e per  
conto di terzi di valori immobiliari n. 11746/A>.... sottoscritto in data  
01.02.1999 e, alla data odierna, consistente in linea obbligazionaria per lire  
260.000.000"; contestava la astratta revocabilità delle rimesse in dipendenza  
degli affidamenti in essere; invocava l'esistenza di insoluti per ulteriori lire  
30.550.800; contestava la astratta revocabilità dell'incameramento del saldo  
attivo del c.c. di lire 4.186.556 dovendo trovare applicazione l'art. 56 sulla  
compensazione; e l'astratta revocabilità della rimessa di lire 266.043.498  
perchè rinveniente dal realizzo di pegno contestuale; contestava, infine, la  
*scientia decoctionis*, sostenendo il carattere non univoco della revoca degli  
affidamenti.

Ciò premesso chiedeva la reiezione della domanda attorea.

Dopo lo scambio di memorie istruttorie veniva disposta - con ordine alla  
Banca di esibizione documentazione - ed espletata c.t.u., nonchè prova orale  
e all'udienza del 27.11.2008, precisate le conclusioni, la causa veniva ritenuta  
in decisione.

**Motivi della decisione**

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)



In ordine al carattere solutorio delle rimesse sul c.c. 992914 si osserva che sono state quantificate dal c.t.u. - con conclusioni sulle quali non hanno svolto osservazioni né il Curatore (all.4 alla relazione), né il c.t. della banca (all. 5 alla relazione) - in lire 30.841.861 (pari ad € 15.928,49) senza tener conto dell'"accredito di lire 266.043.438 del 22.6.2000, derivante dal bonifico della banca .... in quanto tale somma deriva da una escussione di pegno la cui validità sarà oggetto di specifico giudizio e quindi la restituzione della somma al Fallimento dipenderà dall'esito di tale giudizio" (pag. 3 della relazione). L'unico punto controverso è quindi quello della revocabilità o meno della rimessa dd. 23.6.2000 per lire 266.043.498.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Parte convenuta ha sostenuto in comparsa di risposta che detta rimessa deriva dal realizzo di pegno costituito con atto di data 1.2.99 e munito di data certa a mezzo di timbro postale 1.3.99. Parte attrice contesta l'opponibilità dell'atto costitutivo del pegno in quanto privo di data certa, deducendo che il timbro postale risulta apposto su foglio che non risulta formare corpo unico con il documento. Il documento risulta, infatti, prodotto in fotocopia ed il foglio contenente il timbro postale, recante la data dell'1.3.99, non si può stabilire se facesse corpo unico con il foglio, recante la data dell'1.2.99, contenente l'atto costitutivo del pegno. Va peraltro rilevato che, trattandosi di pegno di crediti, la dichiarazione di accettazione del terzo debitore - contenente la riproduzione integrale dell'atto costitutivo del pegno - contiene il timbro postale nel testo dell'atto.

Il pegno risulta costituito a garanzia di linee di credito per complessive lire 620.000.000. A quanto risulta dall'e/c 992914 alla data del 1.3.99 il conto era esposto per lire 639.021.999. Pertanto il pegno non è contestuale e -

www.unijuris.it  
dovendosi tener conto della data certa, che è quella dell'1.3.99, l'unica opponibile ai creditori ai fini dell'accertamento dei presupposti della revocabilità - è compreso nel biennio anteriore al fallimento e, pertanto, revocabile ex art. 67, 1° comma, in difetto di prova della *inscientia decoctionis*: non essendo sufficiente, a tal fine, la prova dell'inesistenza di protesti ed esecuzioni, nè la concessione di linee di credito a fronte di un'esposizione già esistente e addirittura su importo superiore.

www.unijuris.it  
Quanto all'invocazione del carattere rotativo del pegno, a prescindere dalla questione della tempestività della relativa deduzione, si osserva in diritto che in effetti in forza della clausola di rotatività è consentita la sostituzione dei titoli oggetto del pegno con titoli di valore non superiore senza che ciò implichi la costituzione di un nuovo pegno, con la conseguenza che, per verificare se la costituzione del pegno rientra nel periodo sospetto legale si deve far riferimento non alla data in cui si procede alla sostituzione dei titoli, ma a quella in cui è stato originariamente costituito il pegno. Occorre, peraltro, che nell'atto sia contenuto il patto di rotatività (da ultimo: Cass. 1 febbraio 2008, n. 2456): e, nella specie, il patto di rotatività è contenuto nel pegno di BOT esistenti nel dossier 11746/B per lire 50 milioni nel luglio 1998 a garanzia di anticipi s.b.f. o export mentre quello invocato è un pegno di titoli esistenti nel neocostituito dossier 11746/A per lire 260 milioni a garanzia di linee per 620 milioni. Manca quindi qualsivoglia collegamento tra il precedente pegno rotativo ed il pegno invocato in comparsa di risposta, che non assume quindi il rilievo di sostituzione di titoli, costituiti in pegno con atto precedente, con altri titoli di valore non superiore; nè ovviamente possono essere richiamate le clausole di pegno generale contenute nello



statuto della banca e nel contratto di c.c., essendo inadeguati ad attribuire prelazione per contrasto con il disposto dell'art. 2787 cod. civ..

In ordine al saldo attivo per lire 4.186.556 del c.c. 993462, la compensazione è ammessa fra conti esistenti presso la stessa banca, purchè non siano relativi ad un rapporto sostanziale unitario e nella specie non risulta che il c.c. fosse privo di una sua sostanziale autonomia; e, del resto, la compensazione è stata dedotta con il ricorso per ammissione a stato passivo attraverso il prospetto ad essa allegato e si deve quindi ritenere che il giudice si sia pronunciato sulla compensazione, precludendone una separata contestazione.

Va quindi accolta la domanda attorea di revoca delle rimesse in conto corrente, ivi compresa quella - sulla quale il c.t.u. non è stato chiamato a pronunciarsi - rinveniente dal realizzo di titolo costituiti in pegno in forza di atto che viene incidentalmente revocato. La banca convenuta va quindi condannata a pagare l'importo complessivo di Euro 153.828,46 (Euro 15.928,49 pari a Lire 30.841.861 + Euro 137.399,97 pari a Lire 266.043.438) con gli interessi di legge dalla domanda, esclusa la rivalutazione in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) previa revoca dell'atto costitutivo di pegno ex art. 67, 1° comma, l. fall., dichiara l'inefficacia nei confronti dei creditori concorsuali della rimessa sul c.c. 99214 per complessivi Euro 137.399,94 e, per l'effetto


2) condanna la Banca [redacted] a pagare al Fallimento [redacted] s.r.l. l'importo di Euro 137.399,94, con gli interessi di legge dalla domanda (9.1.2006) al saldo;

3) condanna la Banca [redacted] a rifondere al Fallimento Vidor Srl, spese, diritti ed onorari del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 16.909,78, di cui Euro 366,08 per anticipazioni, Euro 304,59 per spese, Euro 3.939,11 per diritti ed Euro 12.300,00 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali, Cassa ed Iva come per legge, oltre alle spese di Ctù, siccome liquidate, in via definitiva.

Così deciso in Treviso, addì 3.7.2009

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Il Giudice



(dott. Alberto Valle)

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

IL CANCELLIERE (B-3)  
Emanuela RAGAZZON

Depositato in Cancelleria  
# 15 LUG 2009

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE (B-3)  
Emanuela RAGAZZON

FATTE comunicazioni

Treviso, 15.7.2009

IL CANCELLIERE